

FOGLIO INFORMATIVO

SCONTO DI PORTAFOGLIO

Aggiornamento nr. 07 del 30 novembre 2020

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Finanziatore	BANCA STABIESE S.p.A.
Indirizzo	Via Ettore Tito 1, 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Telefono	081.8711407 -
Telefax	081.8702733
Email	info@bancastabiese.it
Sito web	www.bancastabiese.it
Codice ABI	03388
Iscrizione registro imprese	Tribunale Napoli nr.121/36

CHE COS'E' LO SCONTO DI PORTAFOGLIO

Lo sconto di portafoglio è un contratto con il quale la banca, previa deduzione di un interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto (ad esempio cambiali), in cambio della cessione di tale credito salvo buon fine, senza cioè che il cliente sia immediatamente liberato rispetto alla solvibilità del debitore figurante sul portafoglio ceduto alla banca stessa.

Le operazioni di sconto sono quindi un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito e presuppongono uno specifico affidamento da parte della banca, cioè l'impegno della banca a concedere credito sotto forma di sconto di effetti fino all'ammontare fissato.

I rischi principali dello sconto di portafoglio riguardano la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato, e le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se previsto dal contratto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso di interesse	
Tasso Nominale Annuo	6%
Modalità di calcolo degli interessi	Calcolo con riferimento alla durata dell'anno civile
Commissioni, spese, diritti	
Presentazione distinta	0,00 euro
Commissioni per effetto su piazza (su filiali Banca Stabiese)	3,00 euro
Commissioni per effetto su fuori piazza (su altre banche)	5,00 euro
Diritti di brevità:	
- Per ogni effetto pagabile su piazza che non è pervenuto alla cassa almeno 12 giorni prima della scadenza;	3,50 euro
- Per ogni effetto pagabile fuori piazza che non è pervenuto alla cassa almeno 20 giorni prima della scadenza;	3,50 euro
Spese per ritorno per singolo effetto protestato	1,5 x mille Con un minimo di 3,00 euro Con un massimo di 8,00 euro

Spese per ritorno per singolo effetto insoluto	3,00 euro
Spese per richiamo effetto	5,00 euro
Spese per invio comunicazioni	Non previste
Recupero spese postali	5,00 euro

Le condizioni economiche, in sede di liquidazione periodiche, potranno essere applicate in misura inferiore a quella pattuita per garantire il rispetto dei Tassi soglia rilevati trimestralmente ai sensi della L. n. 108/1996 (Legge Usura).

RECESSO E RECLAMI

Recesso del contratto

La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 15 giorni di calendario, con comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata, nonché di ridurre l'importo dell'affidamento o di sospendere l'utilizzo seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il cliente non ha più la possibilità di effettuare presentazioni. In presenza di giustificato motivo, la banca può recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso. Analoga facoltà di recesso spetta al cliente con l'effetto di escludere la possibilità di ulteriori presentazioni.

Il recesso non pregiudica la validità e l'esecuzione delle singole operazioni di sconto già poste in essere, come pure gli obblighi o i diritti delle parti conseguenti a tali operazioni.

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca in dipendenza del rapporto, il foro competente è esclusivamente quello di Torre Annunziata (NA). Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art.33 comma 2 lett. U D.Lgs. 06/09/2005 del codice civile, il foro esclusivamente competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Il cliente può inoltrare un reclamo, necessariamente in forma scritta, secondo le seguenti modalità: posta raccomandata all'indirizzo della Banca Stabiese - Ufficio Reclami, Via Ettore Tito 1 80053 Castellammare di Stabia (NA); posta elettronica all'indirizzo: info@bancastabiese.it; poste elettronica certificata all'indirizzo: bancastabiese@legalmail.it; consegna a mano ad una delle Filiali della Banca, previo rilascio di ricevuta.

Le procedure di reclamo sono gratuite per il cliente. La banca è obbligata a rispondere entro il termine massimo di:

- 15 giorni lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore ai 35 giorni lavorativi;
- 60 giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all' "Arbitro Bancario Finanziario" (di seguito "ABF"). L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto) ovvero per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 200.00 euro. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il cliente può richiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it)

In relazione ad eventuali obblighi di esperire il preventivo tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali dinanzi alla competente autorità giudiziaria ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, devono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l'ABF ai sensi di quanto sopra descritto. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca alle norme in materia di Servizi di Pagamento può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D.Lgs 11/2010). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e del personale. Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e del Decreto Legislativo 11 del 2010.

Legenda

Giorni banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Giorni brevità-commissioni	Se una cambiale viene presentata all'incasso pochi giorni prima della sua scadenza al cliente vengono richieste commissioni di brevità a fronte dei maggiori costi sostenuti per l'invio. I giorni di brevità indicano fino a quanti giorni precedenti la scadenza per la presentazione di cambiali vengono richieste queste spese.
Tasso di sconto	Tasso che determina il totale degli interessi che il Cliente paga sulle operazioni di sconto
Insoluto	Effetto per il quale la Banca assumtrice ha ricevuto la comunicazione da parte della Banca domiciliataria di impagato.
Cessione pro-solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente è liberato solo se il debitore ceduto ha effettuato il pagamento
Cessione del credito	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)